

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUJIA, D'ONOFRIO, GARAVAGLIA, FUMAGALLI CARULLI, CARLO CASINI, LOMBARDO, FRONZA CREPAZ, MICHELINI, NICOLOSI, VISCARDI, ALTERIO

Norme in materia di accertamenti sanitari prematrimoniali

Presentata il 5 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è intesa a far sì che possano diventare obbligatori controlli sanitari prematrimoniali diretti all'accertamento dello stato di salute dei contraenti, incidendo conseguenzialmente sulle disposizioni del codice civile in materia di certificazione per la pubblicazione matrimoniale. La finalità è quella di ampliare il diritto di informazione della persona in ordine alla libera assunzione delle responsabilità conseguenti al progetto matrimoniale.

La proposta non intende assolutamente configurare i propri contenuti nel senso di un'eugenetica selettiva o ispirare una mentalità « sanitarizzante »: rispet-

tosa dei sentimenti e delle volontà dei soggetti essa esaurisce il proprio obiettivo nell'affidare alla coppia la reciproca conoscenza dello stato di salute di ciascuno.

Tra le opportunità di una corretta e completa, per quanto possibile, conoscenza, oggi sempre più pressante appare anche il dovere della società di dissipare nella coppia qualsiasi dubbio sull'eventuale presenza di patologie infettive asintomatiche che potrebbero comprometterne la stessa vita e quella della futura prole. Sono infezioni non immediatamente identificabili ed ignote agli stessi inconsapevoli portatori. È questo un rischio gravissimo rappresentato da un fenomeno che ha raggiunto le dimensioni di una pande-

mia, a fronte del quale è del resto sempre più avvertita tra gli stessi giovani la coscienza del pericolo del contagio, e le autorità sanitarie pubbliche nazionali ed internazionali, e la stessa opinione pubblica vanno svolgendo grandiose e martellanti campagne di informazione e prevenzione circa la necessità dell'adozione di adeguate misure profilattiche.

Gli elementi su cui si articola operativamente la proposta sono, pertanto, la obbligatorietà e la riservatezza dell'informazione, limitata ai due soggetti sottoposti ad indagine. L'obbligatorietà introduce e realizza un bisogno di tutela che si suppone essere aggirato o vulnerato nel rapporto privato, ma non dovrebbero sussistere dubbi sulla piena liceità etica e giuridica degli accertamenti quando questi possono dar luogo ad interventi di prevenzione e di terapia nell'interesse della persona e della coppia.

L'esame degli obiettivi perseguiti da un atto costituiscono la condizione essenziale ed inderogabile per una esatta ed esauriente definizione del criterio etico prescelto per la sua esecuzione. Gli obiettivi della visita prematrimoniale e dei relativi accertamenti sinteticamente possono ricondursi a due: la finalità preventiva e la finalità conoscitiva.

La finalità preventiva si configura nell'identificazione di patologie asintomatiche e nell'eventuale adozione di misure atte a curare (finalità curativa) il soggetto malato e a salvaguardare la salute del futuro coniuge (finalità di profilassi).

La finalità conoscitiva non dovrebbe proporre problemi etici, in quanto la conoscenza integra la libera consapevolezza e le connesse responsabilità dei componenti la coppia ed esonera dal rischio, altrimenti inevitabile, di conseguenze dannose, quando non mortali, per la vita dei soggetti.

Si vuole così risolvere un ritardo o una latitanza della legge e dell'attuale prevalente indirizzo culturale e giuridico che preferisce ignorare o rendere facoltativa la necessità dell'accertamento sanitario per situazioni sociali nelle quali la vita del singolo e il livello di sanità e sicurezza

della collettività andrebbero invece tutelati in forma imperativa.

È noto infatti che attualmente il principio del volontario consenso del soggetto è largamente prevalente per la sua sottoposizione ad accertamenti sanitari, e che l'obbligatorietà è espressamente prevista per legge solo in alcuni casi. A titolo di esempio, si ricorda che il comma 3 dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, stabilisce che « Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare sono stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate ».

La stessa diagnosi a fini preconcezionali di malattie trasmissibili geneticamente non è resa obbligatoria. Viene invece « vivamente consigliata » per quelle date popolazioni in cui è accertata la frequenza di un'affezione ereditaria.

Tuttavia va anche ricordato che vi sono già nel nostro sistema giuridico numerosi casi in cui al cittadino sono imposti accertamenti o trattamenti sanitari. Basti pensare al trattamento dei tossicodipendenti (articolo 29 della legge 28 giugno 1990, n. 162) e dei malati mentali (articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), alle malattie infettive e diffuse che danno luogo a provvedimento sanitario (articolo 253 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con l'elenco di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975).

Lo Stato assolve in tal modo al proprio ruolo di garante dei diritti del cittadino. Tuttavia anche la disposizione dell'obbligatorietà dell'accertamento sanitario prematrimoniale sarebbe diretta al soddisfacimento di un legittimo diritto soggettivo del cittadino. Si configurerebbe infatti secondo tale contenuto la sua pretesa ad essere informato sulle condizioni di salute di chi intende sposare.

Nessun altro obbligo spetta all'autorità pubblica che quello della riservatezza nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Nè infatti si comprenderebbe un'intrusione della pubblica autorità nell'autonoma e libera determinazione del cittadino, dell'intervento pubblico sulle sue scelte — anche se è lecito ed auspicabile pensare che esse siano ispirate

alla tutela della propria vita e di quella altrui. L'informazione e la conoscenza a cui vuol garantire l'accesso la presente proposta di legge esaltano la soggettività del cittadino il quale, in ordine alla decisione matrimoniale, e alle conseguenti responsabilità sanitarie, rimarrebbe titolare, unico, indefettibile e autonomo nell'esercizio dei suoi diritti costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Certificazione sanitaria
prematrimoniale).*

1. Coloro che intendono contrarre matrimonio hanno l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari prematrimoniali presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, che rilascia agli interessati la relativa documentazione contestualmente ad un certificato attestante che si sono sottoposti agli accertamenti richiesti.

ART. 2.

*(Elenco degli accertamenti
sanitari prematrimoniali).*

1. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce in un apposito elenco da trasmettere alle unità sanitarie locali, i tipi di accertamento obbligatori per il rilascio del certificato di cui all'articolo 1. Con le medesime modalità il Ministro della sanità procede all'aggiornamento periodico di tale elenco.

ART. 3.

*(Integrazione dei documenti
per la pubblicazione di matrimonio).*

1. Chi richiede la pubblicazione di cui all'articolo 97 del codice civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile oltre alla documentazione prevista dal medesimo articolo i seguenti altri documenti:

a) il certificato di cui all'articolo 1, rilasciato dall'unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi;

b) una dichiarazione con la quale coloro che contraggono matrimonio attestano, sotto la propria responsabilità, di aver preso piena e reciproca cognizione della documentazione sanitaria relativa agli accertamenti di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.